

RISPOSTE A QUESITI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, INCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE ORDINARIA, COMPRESA LA RISCOSSIONE COATTIVA, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE, DELLE SOMME NON INCASSATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ACCERTATE DAL CORPO DI POLIZIA LOCALE E DA PERSONALE AUSILIARIO. – FORNITURA DI APPOSITA PROCEDURA SOFTWARE. – GESTIONE SPORTELLO.

Quesito n. 1

In relazione all'art. 1 punto 2 lett. d) del Capitolato, si richiede se il servizio di notifica sul solo territorio del Comune di Biella potrà essere operato anche da messi notificatori, debitamente nominati da Codesto Comune, ai sensi della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

Risposta

Non è esclusa la possibilità che la ditta aggiudicatrice fornisca personale sufficiente per svolgere in maniera adeguata la funzione di notificazione, previa ovviamente nomina da parte del Sindaco del Comune di Biella.

Quesito n. 2

In riferimento alle prescrizioni relative alla formulazione dell'offerta tecnica si chiede conferma che la richiesta della dimensione 20 del carattere di scrittura sia un refuso.

Risposta

Confermiamo che trattasi di mero refuso e che è possibile formulare l'offerta tecnica con carattere 12.

Quesito n. 3

Si chiede di conoscere se le spese di postalizzazione sono a carico dell'Ente anche per l'attività di riscossione coattiva (II.1.5. bando di gara).

Risposta

Le spese di postalizzazione per la riscossione coattiva debbono intendersi a carico della ditta aggiudicatrice.

Quesito n. 4

Si chiede di conoscere se sono a carico del Comune di Biella le spese di notifica e le spese esecutive nel caso in cui il Concessionario abbia presentato e dimostrato la inesigibilità del credito.

Risposta

Le spese di notifica ed esecutive nel caso in cui il Concessionario abbia dimostrato l'inesigibilità del credito debbono ritenersi comunque a carico del Concessionario stesso.

Quesito n. 5

Si chiede di conoscere se le spese esecutive previste dal Decreto legislativo n. 112 del 13 novembre del 2000, che verranno attribuite al debitore, in caso di pagamento spetteranno al concessionario.

Risposta

Le spese esecutive previste dal D. Lgs. n.112/2000 spetteranno, in caso di pagamento, al Concessionario.

Quesito n. 6

Si chiede conferma che per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale è possibile presentare anche servizi riferiti alla gestione uffici verbali per le polizie municipali con annessa manutenzione del software e assistenza tecnica con esclusione del servizio di riscossione coattiva.

Risposta

Si conferma che la capacità tecnica e professionale può essere soddisfatta presentando servizi riferiti alla gestione degli uffici verbali per le P.M. con annessa manutenzione tecnica, fatti salvi i possessi dei requisiti generali previsti dal bando.

Quesito n. 7

Il punto III.1.1 del bando di gara, così come ribadito nel disciplinare di gara, al secondo capoverso elenca tra i requisiti di qualificazione professionale necessari per la partecipazione alla gara il seguente: "iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, ai sensi del D.M. 11/9/2000, n. 289 e s.m.i. In caso di RTI questo requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo." A tal proposito si rappresenta che l'attuale disciplina, rinvenibile ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera d) e 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016, consente la partecipazione a prescindere dalla composizione del RTI, in attuazione del principio di favor participationis e di libera concorrenza, pertanto si chiede che la S.A. valuti, in relazione alla complessità dell'oggetto della procedura di affidamento che comprende in via estensiva il Servizio di gestione complessiva degli atti di violazione al codice della strada e delle violazioni amministrative diverse, come eccessivamente restrittivo il vincolo posto dal possesso di tale requisito in capo ad ogni partecipante in caso di RTI. Conseguenzialmente si insiste affinché la S.A. appaltante stabilisca che ciascuno dei partecipanti in forma di RTI possa possedere i requisiti tecnici e professionali inerenti alla prestazione di competenze e risponderà con un diverso regime di responsabilità limitata alle prestazioni di pertinenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario per tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di affidamento.

Risposta

L'appalto va considerato unitariamente per cui si ritiene che anche in caso l'Operatore Economico sia associato in RTI debba avere il requisito professionale indicato. Peraltro è previsto che si possa procedere al subappalto per la sola attività di postalizzazione. Si ricorda che l'appalto è a lotto unico in quanto esiste un'oggettiva continuità nella gestione della pratica dalla fase di prima postalizzazione del verbale alla sua eventuale messa a ruolo.

Quesito n.8

Il punto III.1.3 del bando di gara, così come ribadito nel disciplinare di gara al punto 2) riporta la seguente dicitura: “avere svolto , nell’arco del triennio 2013/2015, servizi analoghi all’oggetto dell’affidamento (gestione uffici verbali per le polizie municipali con annessa manutenzione del software e assistenza tecnica) in almeno 5 Comuni d’Italia o Unioni dei Comuni... omissis” Si chiede se l’espressione “Comuni e/o Unione dei Comuni possa considerarsi come una modalità descrittiva per definire il più esteso concetto di “Ente Locale territoriale” ed in conseguenza di confermare che il requisito in parola possa essere soddisfatto dimostrando di aver svolto i medesimi servizi presso qualsivoglia ente locale, ivi comprese le Province, le Città e le Aree metropolitane.

Risposta

Si precisa che lo svolgimento dei servizi analoghi deve intendersi nel senso più ampio del termine potendo farvi rientrare anche altri enti territoriali.

Quesito n. 9

Atteso il divieto di subappalto posto in via assoluta del punto VI.3 capoverso 8 del bando di gara che letteralmente recita: “Non è ammesso il subappalto dei cui all’art. 105 del codice”. Si chiede di chiarire il tenore dell’art. 16 del C.S.A - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO – ove è riportata la seguente dicitura: “Il subappalto e la cessione del contratto, vietati dal presente capitolato e sanzionati come indicato all’art. 12, non si applicano all’attività che l’appaltatore potrebbe richiedere a Poste Italiane S.p.a., Postel s.p.a. e/o aziende similari in caso di futura liberalizzazione del mercato, nonché all’attività di cui all’art. 3.8 lett.t), relativamente alle notifiche da eseguirsi all’estero. E’ peraltro consentito il subappalto esclusivamente nei limiti percentuali di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016 sempre che sia stato autorizzato dall’ente.” Tale prescrizione può considerarsi vigente esclusivamente per l’ipotesi di liberalizzazione dell’attività di postalizzazione ovvero rappresenta una deroga a quanto espresso al punto VI.3 del bando di gara, consentendo il subappalto solo nei confronti di alcuni operatori già presenti sul mercato della postalizzazione.

Risposta

L'attività di subappalto deve ritenersi consentita unicamente in merito all'attività di postalizzazione indicata all'art. 16 del capitolato. E' quindi facoltà della ditta rivolgersi a Poste Italiane S.P.A. o ad altre ditte presenti sul mercato.

Quesito n. 10

All’art. 19.3 del C.S.A. viene richiesto per la partecipazione alla gara il certificato di presa visione. Si richiede se in caso di RTI ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. D) e 48 comma 8 del D.lgs.

50/2016, tale adempimento possa essere demandato ad un solo partecipante ovvero alla società mandataria del raggruppamento o se debba essere assolto da tutti i partecipanti del RTI.

Risposta

L'adempimento può essere demandato in caso di RTI ad un solo partecipante ovvero alla società mandataria del raggruppamento.

Quesito n. 11

Si richiede quale sia l'attuale software in uso al Comune di Biella per la gestione delle attività oggetto dell'appalto.

Risposta

Il software attualmente in uso presso l'Ufficio Verbali è "Vigilando".

Quesito n. 12

Si chiede di conoscere a quanto ammontano le somme da gestire per l'attività di riscossione coattiva.

Nel capitolato all'art. 8 "Volumi di affari", viene indicato che gli importi iscritti a ruolo per gli anni 2014 e 2015 sono rispettivamente € 461.455 e € 570.157. Ipotizzando più o meno gli stessi importi per gli anni della durata della gara si avrebbero circa 2.600.000/2.800.000 di importi da iscrivere a ruolo. Questi importi però, non trovano corrispondenza con il valore totale di appalto stimato nel bando di gara, si parla per il servizio di riscossione coattiva di € 2.780.000. Ipotizzando di incassare il 100% con l'aggio del 12% l'ammontare da destinare alla coattiva dovrebbe essere di 23.166.000 circa, importo notevolmente superiore a quanto indicato da voi come numero di verbali e importi andati a ruolo. Si chiedono chiarimenti in merito al valore stimato di appalto e sulle somme da destinare alla coattiva.

Risposta.

La cifra di 2.780.000 euro corrisponde al presunto importo da riscuotere per la durata dell'appalto sulla base della media degli ultimi anni. Il valore della gara è determinato dalla cifra complessiva da riscuotere. Si ricorda che il valore del contratto è calcolato sulla base degli importi presunti della messa a ruolo e non corrisponde all'aggio.

Quesito n. 13

Si chiede conferma che sia possibile ricorrere al subappalto indicando nella documentazione amministrativa la sola attività che si intende dare in subappalto, così come previsto dall'Art. 16 del Capitolato. E' pertanto da ritenersi un refuso quanto indicato a pag. 5 del bando di gara "Non è ammesso il subappalto di cui all'art. 105 del codice."

Risposta

L'attività di subappalto deve ritenersi consentita unicamente in merito all'attività di postalizzazione indicata all'art. 16 del capitolato

Quesito n. 14

Al bando di gara, VI.3) Informazioni complementari, è indicato che non è ammesso il subappalto di cui all'art. 105 del codice , tuttavia al comma 3 della normativa citata non rientrano le attività di cui alla procedura in oggetto, inoltre l'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. 289/2000 "Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" dispone la cancellazione d'ufficio dall'albo per aver conferito il servizio in subappalto a terzi. Si richiede quindi di precisare se il divieto di subappalto indicato nel bando di gara sia riferito unicamente alle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione.

Risposta

L'attività di subappalto deve ritenersi consentita unicamente in merito all'attività di postalizzazione indicata all'art. 16 del capitolato.

Quesito n. 15

Si chiede di conoscere qual è l'attuale orario di front office e di call center? Il servizio cassa viene svolto negli stessi orari del servizio front office? In caso contrario quali sono gli orari del servizio cassa?

Risposta

L'attuale orario di front office è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 eccezion fatta per il giovedì (giornata del cittadino) con orario 8.00/12.30 e 14.00/16.00. Il servizio cassa viene svolto negli stessi orari del servizio front office.

Il servizio call center viene garantito tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 16.30. Fanno eccezione il martedì per l'apertura alle 8.00 e il martedì pomeriggio per la chiusura alle 15.00.

Quesito n. 16

Si chiede di fornire i seguenti dati relativi agli atti accertati su base annua:

- quanti sono i verbali
- quanti sono i preavvisi
- quanti sono i verbali accertati tramite palmare/tablet/smartphone
- quanti sono i verbali accertati tramite strumentazione elettronica.

Risposta

In merito al quesito si riporta quanto segue:

	2015	2016
Verbali	5245	4983
Preavvisi	14194	11541

Rispetto all'utilizzo di palmari e strumentazione elettronica per gli accertamenti si riportano i seguenti dati:

	2015	2016
Palmari	7273	6308
Strumentazione elettronica (ZTL)	4234	3920

Si precisa che i dati riferiti al 2016 non erano disponibili al momento della predisposizione del bando

Quesito n. 17

Quali strumentazioni per accertamento elettronico delle infrazioni utilizza il Comando di Polizia Municipale?

Risposta

Ad oggi il Comando di Polizia Municipale utilizza i palmari per rilevare le sanzioni degli stalli a pagamento (effettuati dagli ausiliari della sosta) e un sistema di rilevazione elettronica per il controllo dei varchi di accesso alla ZTL.